



**Regolamento per la determinazione delle relazioni
significative tra gli Amministratori e la Banca**

ai sensi dell'articolo 31 comma 5 dello Statuto

Considerazioni preliminari

L'articolo 31 dello Statuto della Banca fissa i requisiti che gli Amministratori debbono possedere per poter ricoprire e mantenere nel tempo la carica.

Tra i requisiti stabiliti dallo Statuto è prescritto che almeno due Consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza; tali requisiti sono analiticamente riportati al comma 5 dell'articolo 31, ai sensi del quale un Amministratore non può essere considerato indipendente qualora abbia avuto con la Banca nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente, relazioni significative di tipo commerciale, creditizio o professionale.

Il presente documento, approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 26 marzo 2015 e modificato nella seduta del 9 aprile 2015, stabilisce i criteri per la determinazione delle relazioni significative degli Amministratori.

La presente disciplina regolamentare trova applicazione dopo la data di approvazione della stessa da parte dell'Assemblea dei Soci.

Definizione di relazioni "Significative"

Al fine di definire le **relazioni creditizie** significative, è opportuno chiarire che le medesime debbono essere considerate bilateralmente; avranno rilevanza pertanto sia i crediti vantati dalla Banca nei confronti dell'Amministratore che quelli vantati dall'Amministratore nei confronti della Banca.

Tenendo conto di quanto precede, si definiscono relazioni creditizie significative quelle che superano uno dei limiti di seguito indicati:

- operazioni di impiego ("per cassa" e "di firma") il cui controvalore¹ supera il 5 % del totale dei fondi propri al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in cui avviene l'accertamento dei requisiti;
- operazioni di raccolta (diretta ed indiretta) il cui controvalore² supera l'1 % della raccolta complessiva da clientela – voci 20 e 30 del passivo dello stato patrimoniale

¹ Per le forme di finanziamento ad utilizzo flessibile deve essere preso in considerazione l'importo del fido accordato.

² Per quanto attiene i depositi in conto corrente e i depositi a risparmio deve essere presa in considerazione la giacenza media annua.

di bilancio – dell’esercizio precedente a quello in cui avviene l’accertamento dei requisiti.

Ai fini dei limiti di cui sopra, cumulano tutte le operazioni omogenee³ effettuate nel corso dell’esercizio precedente a quello in cui avviene l’accertamento dei requisiti, rilevabili direttamente in capo all’Amministratore ed in capo a:

1. coniuge, convivente more uxorio, figli del convivente more-uxorio, altri stretti familiari dell’Amministratore;
2. entità controllate o controllate congiuntamente dall’Amministratore;
3. al di fuori dei casi di controllo di cui al punto 2., società semplici e società in nome collettivo nelle quali l’Amministratore rivesta la qualifica di socio;
4. al di fuori dei casi di controllo di cui al precedente punto 2., società in accomandita semplice e società in accomandita per azioni nelle quali l’Amministratore rivesta la qualifica di socio accomandatario;
5. entità soggette ad influenza notevole dell’Amministratore, ovvero ove l’Amministratore detenga, direttamente o indirettamente, una quota significativa dei diritti di voto (non inferiore al 20%);
6. entità controllate o controllate congiuntamente da uno dei soggetti di cui al punto 1;
7. entità soggette ad influenza notevole di uno dei soggetti di cui al punto 1, ovvero ove tali soggetti detengano, direttamente o indirettamente, una quota significativa dei diritti di voto (non inferiore al 20%).

Le **relazioni commerciali** e **professionali** si considerano significative se comportano la fornitura o la cessione di beni e servizi alla Banca il cui importo superi, cumulativamente nell’arco dell’esercizio precedente a quello in cui avviene l’accertamento dei requisiti, il limite di euro 10.000,00. Devono essere considerate in maniera separata le relazioni commerciali e professionali rilevabili in capo a:

- Amministratori; ai fini del cumulo si computano esclusivamente le relazioni dirette dell’Amministratore e quelle intrattenute dalle entità di cui ai punti 2., 3., 4. e 5.

³ Le operazioni di impiego cumulano solo con altre operazioni di impiego; le operazioni di raccolta cumulano solo con altre operazioni di raccolta; le operazioni giunte a scadenza o estinte nel corso dell’esercizio non cumulano con le operazioni fatte in sostituzione delle medesime, nei limiti dell’importo rinnovato.

sopra elencati; non si considerano i compensi per lo svolgimento della carica presso la Banca come individuati dall'articolo 37 dello Statuto.

- Soggetti di cui al punto 1; ai fini del cumulo si computano esclusivamente le relazioni rilevabili direttamente in capo ad un soggetto di cui al punto 1 e quelle intrattenute dalle entità in cui tale soggetto detiene il controllo, il controllo congiunto, l'influenza notevole o comunque una quota dei diritti di voto non inferiore al 20%. Il calcolo dovrà essere effettuato separatamente per ognuno dei soggetti riportati al punto 1.

Definizione di "Stretti familiari"

Ai fini della presente disciplina, nonché ai fini del comma 5 dell'articolo 31 dello Statuto, per stretti familiari si intendono:

- gli stretti familiari come definiti dalle Disposizioni di vigilanza in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati *pro-tempore* vigenti (attualmente è applicabile la Circolare della Banca d'Italia n. 263/2006 – Titolo V, Capitolo 5, secondo cui sono stretti familiari: i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more-uxorio, nonché i figli di quest'ultimo);
- gli affini fino al secondo grado.